



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4447 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Elisabetta Sorrenti, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Rosario Luca Lioi, Michele Mirenghi, Stefano Viti, Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso Assoc.Ne Professionale Lioi, Mirenghi E Viti in Roma, viale Bruno Buozzi 32; Giovanni Mosso, Tiziana Rogellini, Laura Guerrieri, Claudio Modica, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Rosario Luca Lioi, Romeo Brunetti, Michele Mirenghi, Stefano Viti, con domicilio eletto presso Assoc.Ne Professionale Lioi, Mirenghi E Viti in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto cosiddetto "buona scuola": dm 106 del 23 febbraio 2016 (medie-superiori).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la frequenza di corso formativo non ancora ultimato da un lato non costituisce succedaneo equipollente utile all'ammissione, dall'altro non ingenera nessuna disparità di trattamento con chi l'abilitazione abbia già conseguita, essendo evenienza di mero fatto quella relativa allo sfasamento temporale fra il tempo del corso e quello di scadenza del bando, censurabile di certo sotto il profilo della valutazione astratta metagiuridica ma non sotto quello della concreta legittimità; che la domanda deve essere respinta pur potendosi compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Respinge.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)